



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/04/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

**BUONO MASSIMO**, Presidente

**FEO FRANCESCO PAOLO**, Relatore

**CUOCO MICHELE**, Giudice

in data 19/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5500/2023 depositato il 27/09/2023

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

Anna Maria Argentino Dott.ssa - RGNNMR82S46H703J

**ed elettivamente domiciliato presso** annamaria.argentino@odcecnapoli.it

**contro**

Comune di Praiano - Via Umberto I 84010 Praiano SA

**Difeso da**

[REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** carlonunziante@pec.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 229/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 01/02/2023

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 115/2022 TASI 2016

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

**Appellante:** accoglimento dell'appello, riforma della sentenza e vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione al difensore.

**Appellato:** rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

██████████ ha proposto appello avverso la sentenza n. 230/2023 della Commissione Tributaria di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso mosso avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto imu per l'annualità 2016, del Comune di Praiano; l'avviso di accertamento era stato notificato sul presupposto della non riconoscibilità dell'agevolazione imu, visto che il coniuge del predetto appellante aveva residenza anagrafica a Roma.

L'attuale appellante aveva contestato l'atto impositivo ritenendo che la predetta circostanza non fosse rilevante e che illegittimamente non era stata riconosciuta la natura di abitazione principale all'immobile oggetto della pretesa e la conseguente agevolazione imu.

La sentenza di primo grado, come detto, aveva accolto parzialmente il ricorso, avendo dichiarato la sola illegittimità del cumulo giuridico delle sanzioni, affermando tuttavia che l'imposta era dovuta non essendovi le condizioni per riconoscere che l'abitazione sita in Praiano - oggetto di contenzioso - fosse dimora abituale dell'attuale appellante.

Con il gravame che occupa, ██████████ deduce che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale (n. 209 del 13 ottobre 2022, che aveva stabilito che non poteva condurre al diniego dell'esenzione imu IMU sull'abitazione principale il sol fatto che il coniuge fosse residente in altro comune), il Comune di Praiano, nel giudizio di primo grado, aveva illegittimamente modificato le ragioni dell'addebito, perché aveva fondato la pretesa su argomento diverso, sul fatto cioè che il contribuente non avesse dimostrato che l'immobile oggetto di controversia (ubicato in Praiano) costituisse la sua dimora abituale e che ingiustamente la Commissione di primo grado aveva motivato conformemente alle posizioni del Comune. Eccepiva ancora, in ogni caso, che sua moglie - proprietaria del 50% dell'abitazione in Praiano e non titolare di altra abitazione - si era trasferita a Roma per motivi familiari (per assistere sua figlia ed i nipoti ivi residenti); deduce ancora che l'ente comunale aveva sostenuto le sue ragioni sulla base di meri indizi (che avrebbero dimostrato la natura fittizia della residenza anagrafica in Praiano).

Si è costituito il Comune di Praiano, affermando che non vi era stata una modifica delle ragioni impositive e che la difesa spiegata in giudizio era stata frutto dei necessari atti accertativi del Comune, proprio conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale (dal che vi erano caratteri di differenza anche rispetto ai contenziosi riguardanti gli anni precedenti).

La causa è stata decisa all'udienza del 19 Aprile 2024.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato, per i motivi che seguono.

Correttamente parte appellante rileva che il l'ente comunale ha modificato le ragioni dell'addebito: il provvedimento infatti aveva origine esclusivamente dal fatto che l'immobile in esame non poteva ritenersi

abitazione principale dell'appellante (ai sensi e per gli effetti del secondo comma del cit. art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011 vigente *ratione temporis* in materia di IMU) poiché la coniuge del predetto, nell'anno oggetto di contestazione (2016), non risiedeva anagraficamente nel Comune di Praiano. E tuttavia, a fronte delle difese sviluppate da ██████████ nel ricorso avverso l'avviso di accertamento (nelle quali evidenziava che irrilevante era il dato della mera residenza anagrafica della moglie in Roma, ivi trasferitasi per motivi familiari, anche perché la stessa non fruiva di alcuna altra agevolazione imu, non essendovi altro immobile di proprietà sul territorio nazionale e sul punto vi erano state già sentenze favorevoli per le annualità 2011, 2012, 2013), il Comune, costituitosi in giudizio, ha effettivamente, nelle sue difese, modificato i motivi della contestazione e della pretesa impositiva (essendo intervenuta nelle more la già sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022), adducendo come nuovo motivo di contestazione la negazione della riconoscibilità, nell'immobile oggetto di questo contenzioso, della dimora abituale di ██████████ quale presupposto per l'agevolazione e ritenendo che fosse in capo al predetto l'onere di fornirne prova. E' fondato dunque quanto al riguardo sostenuto da parte appellante, e cioè che la modifica delle ragioni dell'addebito avvenuta solo in sede giurisdizionale si traduce in violazione del contraddittorio, anche perché mai in precedenza, come dedotto dall'appellante, il Comune di Praiano aveva contestato che nel territorio di detto Comune vi fosse la dimora abituale di ██████████ (circostanza che invece era stata accertata nei precedenti contenziosi, risoltosi in favore dell'appellante).

Fermo quanto testé argomentato, va detto che nemmeno le diverse motivazioni che il Comune ha posto a base dell'addebito in seguito al ricorso del contribuente possono ritenersi fondate; ed invero il Comune appellato, nel sostenere appunto che in Praiano non vi fosse la dimora abituale di ██████████, ha fondato tale convincimento sulla base di due circostanze e cioè che, nel Novembre 2016, l'appellante aveva sottoscritto in Roma l'avviso di ricevimento di una raccomandata destinata alla coniuge; ed ancora che, nel 2022, lo stesso appellante aveva delegato - con atto firmato in Roma - un suo nipote al ritiro delle raccomandate a lui destinate; a tali considerazioni il Comune ha aggiunto quella della non credibilità delle ragioni addotte dall'appellante per giustificare il trasferimento a Roma della residenza della moglie (motivata sulla base di ragioni familiari, quali l'assistenza alla figlia ed ai nipoti, residenti nella Capitale). E tuttavia a tali argomentazioni poste dal Comune a base dell'addebito (come modificato) non può riconoscersi idoneo fondamento. Ciò perché, mentre alla circostanza del ricevimento della raccomandata destinata a sua moglie da parte di ██████████ non può che esser dato un rilievo solo episodico (in mancanza peraltro di altri eventi dello stesso genere), pure l'ulteriore circostanza della delega al nipote non contiene idonea capacità dimostrativa degli assunti del Comune, per il fatto che si riferisce a molti anni dopo (2022) l'annualità oggetto di contestazione (2016), oltre a poter esser spiegata dai motivi addotti da parte appellante ed attinenti alle sue condizioni di salute; del tutto irrilevanti evidentemente sono le considerazioni sulle ragioni del trasferimento del coniuge dell'appellante in Roma. A tali argomentazioni deve aggiungersi che parte appellante ha depositato documentazione che prova i pagamenti delle utenze installate presso l'abitazione di Praiano (gas, elettricità, acqua), il che evidentemente va ancor più in senso contrario rispetto a quanto sostenuto dal Comune sul fatto che tale abitazione non costituisse dimora abituale di ██████████

Per tutte le considerazioni che precedono l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza ed accoglimento dell'originario ricorso di De Rosa Luca avverso l'avviso di accertamento oggetto di contenzioso, che va pertanto annullato.

L'esito del contenzioso fa conseguire la condanna del Comune di Praiano alle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di ██████████ ed annulla l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

Condanna il Comune di Praiano al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura di complessivi euro 500,00 (euro 200,00 per il primo grado ed euro 300,00 per il

secondo), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dell'appellante che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Salerno, in data 19 Aprile 2024

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE